

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2021, N. 1

Disposizioni di carattere finanziario pag. 2

LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2021, N. 1**Disposizioni di carattere finanziario**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**promulga**

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 33 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021))

1. All'articolo 3 della l.r. 33/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria", sono inserite le seguenti: " , secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni e integrazioni";
 - b) al comma 3 dopo le parole: "commercio dei medesimi", sono inserite le seguenti: " , unitamente al correlato onere di cui all'articolo 5, comma 47, del d.l. 953/1982," e dopo le parole: "mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria", sono inserite le seguenti: " , secondo quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 2

(Mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci da parte degli enti strumentali controllati dalla Regione Liguria rientranti nel gruppo amministrazione pubblica)

1. In caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci di esercizio, agli enti strumentali controllati dalla Regione rientranti nel gruppo amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 628 e 629, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 24

gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte in vigore delle norme di cui al comma 1. Per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai periodi di imposta precedenti, i contribuenti sono tenuti a presentare la prescritta dichiarazione e versare l'eventuale conguaglio a debito.
3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai trasferimenti di cui all'apposito fondo statale istituito ai fini del ristoro delle medesime minori entrate.

Articolo 4

(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL)

1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a dodici tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per l'annualità 2021.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2021.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Dopo il comma 14 bis dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

14 ter. Al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, favorendo l'accesso ai finanziamenti della programmazione regionale e nazionale degli investimenti, è istituito per il triennio 2021-2023, nell'ambito della sezione investimenti infrastrutturali di cui al comma 11, un fondo di rotazione pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti di opere pubbliche inserite nei documenti di programmazione regionale, finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali, da sostenersi da parte dei Comuni, mediante allocazione dell'importo di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) del "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022).

14 quater. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce:

- a) per ogni esercizio, gli ambiti di intervento, i criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi alla copertura delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali;
- b) le modalità di gestione, nonché di recupero e rimborso del finanziamento concesso, senza oneri, che dovrà essere comunque restituito entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione.

14 quinquies. Le assegnazioni degli anni successivi all'esercizio 2021 potranno essere effettuate nei limiti delle restituzioni dei finanziamenti concessi negli esercizi precedenti.

14 sexies. Il finanziamento viene revocato in via definitiva qualora non si proceda all'avvio dell'attività di progettazione entro dodici mesi dall'assegnazione da parte della Giunta regionale.".

Articolo 6

(Norma finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021- 2023:

Esercizio 2021

- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche".

Esercizio 2022

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche".

Esercizio 2023

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche".

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 per gli esercizi successivi a quelli indicati nel comma 1 si provvede con i relativi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021:

stato di previsione dell'entrata

- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati".

stato di previsione della spesa

- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:

Esercizio 2021

stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione in termini di competenza di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) quale "Utilizzo avanzo di amministrazione" – corrente;

stato di previsione della spesa

- Autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 3 "Incremento attività finanziarie";
- riduzione, in termini di cassa, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti".

Esercizio 2022

stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione crediti di medio-lungo termine";

stato di previsione della spesa

- Autorizzazione della spesa e iscrizione in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 3 "Incremento attività finanziarie".

Esercizio 2023

stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione crediti di medio-lungo termine";

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 3 "Incremento attività finanziarie".

Articolo 7***(Dichiarazione d'urgenza)***

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 febbraio 2021

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2021, N. 1

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 6 in data 22 gennaio 2021;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 gennaio 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 52;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 28 gennaio 2021;
- d) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, per il parere di cui all'articolo 83, comma 1 e all'unanimità per il parere di cui all'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno, in data 22 febbraio 2021;
- e) è stato esaminato e approvato, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 2021;
- f) la legge regionale entra in vigore il 3 marzo 2021.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (Consigliere Lauro L.)**

con il disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione di codesta Assemblea legislativa, l'Amministrazione regionale introduce nuove disposizioni di carattere finanziario aventi finalità diverse, di cui si espone, nel prosieguo, una breve sintesi.

Nel testo originario, l'articolo 1 introduce modifiche alla recente legge di stabilità regionale, integrandone la disposizione di cui all'articolo 3 e, per l'effetto, specificando il perimetro della prescritta individuazione nell'ambito della disciplina dell'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni e degli enti pubblici, nonché in ordine alla disciplina dell'ulteriore adempimento già previsto in capo alle imprese che fanno professionalmente commercio di veicoli.

L'articolo 2 estende agli enti strumentali controllati dalla Regione e rientranti nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei termini prescritti per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci di esercizio.

L'articolo 3 introduce la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, con conseguente modifica alla legge finanziaria regionale 2006, mediante abrogazione dei relativi articoli che la istituivano. Ciò in conseguenza dell'entrata in vigore della legge di bilancio statale per l'anno finanziario 2021, che ha disposto l'abrogazione della norma di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni, nonché delle altre disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, all'uopo prevedendo il conseguente adeguamento normativo da parte delle Regioni a Statuto ordinario. Si precisa, al riguardo, che l'effetto abrogativo opera a far data dall'anno di imposta 2021, per cui sono fatte salve le obbligazioni tributarie sorte in precedenza e restano dovuti gli adempimenti dei contribuenti ancora da ottemperare con riferimento all'anno d'imposta precedente 2020.

Da ultimo, l'articolo 4 disciplina le modalità di copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta regionale sulla benzina, provvedendovi mediante variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021-2023.

In relazione al suddetto articolato, sono stati presentati, rispettivamente, dalla Giunta e d'iniziativa consiliare, i seguenti emendamenti:

- *nell'ambito del Fondo Strategico Regionale, si istituisce un Fondo rotativo per la progettazione, volto a favorire l'accesso degli Enti locali ai finanziamenti anticipati della programmazione regionale e nazionale degli investimenti, al fine di determinare, pertanto, uno stimolo all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali pubblici a livello locale;*
- *nell'ambito delle politiche di eco-sostenibilità e, più specificamente, al fine del contenimento delle emissioni di gas serra prodotti da combustibili derivanti da fonti fossili tradizionali, viene introdotta, per i veicoli destinati al trasporto di merci con alimentazione a gas naturale liquefatto GNL immatricolati nell'anno 2021, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, quale misura di incentivazione all'acquisto di veicoli con la suddetta tipologia di alimentazione, esclusivamente per l'annualità 2021.*

Il testo di legge de quo, comprensivo dei suddetti emendamenti, è stato esaminato, in sede referente, dalla I Commissione consiliare competente per materia ed approvato, dopo approfondita disamina e discussione, a maggioranza di voti nella seduta del 22 febbraio 2021.

Auspico, pertanto, che il suddetto disegno di legge possa essere, altresì, approvato ad ampia maggioranza di voti in sede di Aula.

Relazione di minoranza (Consigliere Ioculano E.)

Il Disegno di legge della Giunta regionale n. 52, come emendato durante la discussione in commissione consiliare, è in parte dettato dalla necessità di adeguare la normativa regionale a disposizioni di legge nazionale e a introdurre precisazioni di carattere ricognitivo e in parte introduce nuove misure riferite alla riduzione fiscale nonché all'istituzione di un fondo per sostenere le spese di progettazione dei comuni.

In particolare con il DDL n 52 viene adeguata la normativa regionale alla disposizione della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 che prevede l'abrogazione di tutte le norme afferenti l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

L'intera perdita di gettito per il bilancio regionale, pari a circa 7 milioni di euro, troverà copertura grazie ai trasferimenti derivanti da un fondo istituito a partire dal corrente anno presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 79,14 milioni di euro che verrà ripartita fra le regioni e le province autonome previa intesa in sede di Conferenza permanente.

Con le modifiche all'articolo 3 della legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno 2021 viene invece giustamente chiarito che lo svolgimento di pratiche relative alla tassa automobilistica da parte di uffici o soggetti in possesso di idonea organizzazione amministrativa o strumentale, individuati su indicazione del dirigente della competente struttura tributaria regionale, è eseguito con un rapporto di avvalimento disciplinato da apposita convenzione.

Il DDL estende infine a tutti gli enti strumentali della Regione rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica le sanzioni per il mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci di esercizio come previste dal Decreto Legge 113/16 rappresentate dal divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino ad avvenuto adempimento.

Durante la discussione sono stati presentati alcuni emendamenti che hanno integrato il testo originario che verrà discusso in Consiglio. In particolare il DDL 52 è stato arricchito con l'introduzione dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli alimentati a gas naturale con massa superiore a 12 tonnellate. Tale esenzione della durata di 5 anni intende incentivare l'acquisto di veicoli eco-sostenibili per il trasporto merci al fine di contribuire al contenimento delle emissioni di gas serra.

Con emendamento di Giunta è stata prevista invece l'istituzione, nell'ambito del Fondo Strategico Regionale, di un Fondo rotativo per la progettazione, con lo scopo di favorire l'accesso degli Enti Locali ai finanziamenti della programmazione regionale e nazionale degli investimenti. L'istituzione del Fondo peraltro già previsto nella legislazione regionale con la legge di Stabilità 2019 e abrogato con legge regionale 8/20 senza essere divenuto operativo, come avevamo già sostenuto durante la discussione per la approvazione della legge regionale di Stabilità per l'anno 2021 a cui avevamo presentato un emendamento respinto dalla maggioranza, è un importante strumento per la realizzazione di opere e interventi, in particolare per i piccoli comuni che, spesso in difficoltà economiche, hanno maggiori difficoltà a sostenere i costi di progetti finanziabili con fondi statali europei o regionali. A tal fine abbiamo proposto in commissione un emendamento per garantire che almeno il 20 per cento del fondo per la progettualità sia riservato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il voto contrario della Commissione su questa nostra proposta ci ha indotto ad esprimere un voto di astensione sul DDL 52 auspicando però che durante un ulteriore approfondimento in Consiglio regionale possa essere accolta la nostra proposta di garantire una quota dei 2 milioni stanziati per il fondo rotativo ai piccoli comuni.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Tributi e staff della Direzione finanza, bilancio e controlli